

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017, n. 42-5372

D.G.R. n. 14 - 4682 del 20 febbraio 2017 "D.P.R. n. 616/1977 art. 70 - D.Lgs n. 102/2004 e s.m.i. - l.r. 63/1978 artt. 54 e 55 - Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento eccezionalita' delle piogge alluvionali avvenute tra il 21 ed il 26 novembre 2016 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli e nella Citta' Metropolitana di Torino" Disposizioni per il riconoscimento degli aiuti.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 ««Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e in particolare il Capo II che disciplinano gli interventi compensativi volti ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

visto il d.m. 29 dicembre 2014 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38» contenente, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 102/2004 alla luce delle disposizioni sopravvenute in materia di aiuti di Stato;

visto il regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 con il quale la Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

considerato che il suddetto regolamento all'art. 2 "definizioni" distingue le calamità naturali comprendendo tra di esse i terremoti, le valanghe, le frane, le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale, dalle avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale le quali invece sono rappresentate da condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità;

preso atto che lo stesso regolamento definisce all'art. 25 le procedure, le caratteristiche ed i limiti di finanziamento relativi agli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali distinguendoli da quelli previste all'art. 30 relativi agli aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;

visti gli orientamenti della U.E. stessa in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C204/01);

visto il decreto del Direttore Generale della «Direzione Generale dello Sviluppo Rurale» del Mi.P.A.A.F. n. 15757 del 24 luglio 2015, che all'art. 2, così come previsto dal regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014, limitatamente agli «Aiuti compensativi destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali» impone che gli aiuti concessi ai sensi di tale articolo siano ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista una copertura assicurativa;

visto il piano assicurativo agricolo 2016 approvato dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali con decreto n. 28336 del 23 dicembre 2015 che all'allegato 4 definisce l'evento avverso Alluvione come "calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione,

dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe”;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2016 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino;

vista Delibera del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2017 di estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 dicembre 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle province di Alessandria e di Asti;

viste le ordinanze del Presidente della Regione Piemonte in qualità di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza dell'alluvione del novembre 2016 n. 2/A18.000/430 del 22/03/17 “Eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte. Disposizioni attuative dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10/01/17 e disposizioni per la rimozione di materiali alluvionali dai terreni privati” e n. 3/A18.000/430 del 22/03/17 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte. Approvazione del Piano degli interventi e disposizioni amministrativo-contabili.”;

vista la D.G.R. n. 14 – 4682 del 20 febbraio 2017 “D.P.R. n. 616/1977 art. 70 – D.Lgs n. 102/2004 e s.m.i. – l.r. 63/1978 artt. 54 e 55 – Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento eccezionalità delle piogge alluvionali avvenute tra il 21 ed il 26 novembre 2016 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli e nella Città Metropolitana di Torino” con la quale nelle premesse si fa riferimento all'intenso evento meteorologico caratterizzato da piogge alluvionali che hanno interessato l'intera regione causando fenomeni di esondazione dei principali fiumi (Po, Tanaro, Bormida) e dei corsi d'acqua secondari;

considerato che con tale deliberazione si richiede il riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali avvenute tra il 21 ed il 26 novembre 2016 nelle province Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli e nella Città Metropolitana di Torino;

preso atto del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 10784 del 28/03/2017 con il quale si dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi consistenti in piogge alluvionali dal 21/11/2016 al 26/11/2016 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli e nella Città Metropolitana di Torino;

considerato che la portata dell'evento alluvionale, anche per estensione e gravità dei danni causati, ha provocato fenomeni di inondazione, come già indicato in occasione della D.G.R. n. 14 – 4682 del 20 febbraio 2017, e che pertanto ciò consente sicuramente di annoverarlo tra le calamità naturali, ex regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014, con la diretta conseguenza di non dover imporre alle aziende agricole danneggiate la riduzione del 50% sugli aiuti concessi per le aziende che non hanno assicurato almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista una copertura assicurativa;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di annoverare tra le calamità naturali, ex regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014, le piogge alluvionali dal 21/11/2016 al 26/11/2016 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli e nella Città Metropolitana di Torino di cui al D.M. 10784 del 28.3.2017 e pertanto di non applicare alle aziende agricole colpite e che insistano nelle zone di cui all'allegato alla D.G.R. n. 14-4682 del 20.2.2017 la riduzione del 50% sugli aiuti concessi per le aziende che non hanno assicurato almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista una copertura assicurativa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)